

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n° 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie, ovvero patrimoniale, nel rispetto:

- 1) delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
- 2) Per le entrate tributarie si applica lo statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000 n.212.

Art.2

Definizione delle entrate

- 1) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.3

Aliquote e tariffe

- 1) Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell' organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 2) Le deliberazioni devono essere adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
- 3) Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni fornite dagli organi di governo del Comune, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.



- 4) Se non espressamente sancito da disposizioni legislative in materia, in assenza di una nuova deliberazione le tariffe, le aliquote e i prezzi fissati precedentemente si intenderanno confermate anche per l'anno successivo.
- 5) In materia fiscale tutti i regolamenti e gli atti aventi carattere regolamentare sono trasmessi entro, gg.30 dalla loro esecutività alla direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale .

Art.4

Agevolazioni

- 1) I criteri per le riduzioni, esenzioni e esclusioni delle entrate comunali sono individuati dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
- 2) Le agevolazioni sono concesse previa istanza dei soggetti beneficiari e, se ciò è consentito da specifiche disposizioni legislative o da norme regolamentari, possono essere direttamente applicate dai soggetti passivi in sede di autoliquidazione.
- 3) Le agevolazioni non facoltative stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono , comunque, immediatamente applicabili.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.5

Forme di gestione

- 1) Con la deliberazione della Giunta Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo o dell'entrata in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.



- 2) In assenza di deliberazioni di cui al comma precedente l'entrate ed i tributi si intendono gestite in forma diretta.
- 3) E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o cooperative specializzate, anche diversi da quelli indicati nell'art.52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. n.446/97, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione dell'entrata. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica e morale dell'assegnatario, e la convenzione o il capitolato deve indicare i criteri e le modalità con cui sarà effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 6

Il Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.

- 1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI), nomina un dipendente, quale Funzionario responsabile del Tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità e per l'esperienza acquisita, secondo criteri dettati dalla circolare n° 3 del 02/06/1993 del Ministero dell'Interno.
I funzionari responsabili degli altri tributi e delle altre entrate comunali sono nominati nell'ambito del personale assegnato al settore economico-finanziario.
- 2) Al Funzionario responsabile sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di ogni singolo tributo. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, approva i ruoli di riscossione con propria determinazione, che dovrà essere pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.
- 3) Nell'esercizio delle proprie funzioni egli può:
 - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi certificati catastali, planimetrie dei locali e/o delle aree soggette al tributo, che non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - b) inviare ai contribuenti questionari per acquisire dati e notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e debitamente sottoscritti;
 - c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi per effettuare i cosiddetti controlli incrociati;

- d) richiedere ad uffici pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- e) sottoscrivere gli avvisi di accertamento, di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni;
- f) curare il contenzioso tributario ed, in caso di affidamento a terzi, curare i rapporti con il professionista controllando l'attività svolta dallo stesso;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, curare i rapporti con il concessionario e controllare la relativa gestione;
- h) esercitare il potere di autotutela ai sensi dell'art. 68, comma 1 del DPR 27/03/1992 n° 287 e dell'art. 2-quater della legge 30/11/1994 n° 656 e del D. del Ministero delle Finanze 11/02/1997 n° 37 e nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento comunale;
- i) esercitare il potere di definire gli accertamenti sulla base delle disposizioni dettate dal D.Lgs. del 19 giugno 1997 n.218, e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e comunque in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta comunale degli immobili, approvato con deliberazione consiliare n.11 del 29/01/1999;
- j) apporre il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie, quale responsabile del servizio;
- k) apporre il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
- l) compiere ogni altra attività disposta dalle leggi e dai regolamenti inerenti alla gestione di ogni singolo tributo.

Art.7

I responsabili delle entrate non tributarie

- 1) Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali riguardanti le diverse entrate non tributarie i funzionari dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.
- 2) I predetti funzionari possono:
 - a) sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, disporre i rimborsi;
 - b) invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti inerenti l'entrata non tributaria;
 - c) approvare con propria determinazione i ruoli coattivi delle entrate non tributarie;

- d) apporre il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi dell'entrata non tributaria;
- e) in caso di gestione affidata a terzi curare i rapporti con il concessionario controllandone la gestione;
- f) esercitare il potere di autotutela amministrativa nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art.8

Attività di controllo delle entrate.

- 1) Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
- 2) La giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto più opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
- 3) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste dell'ufficio, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile dell'entrata, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

- 1) I rapporti con i cittadini devono essere ispirati ai criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.



- 2) Devono essere resi pubblici le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
- 3) Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle varie entrate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.

- 1) L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a
- 2) criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
- 3) Il provvedimento di liquidazione e/o di accertamento è formulato secondo i criteri e le specifiche previsioni di legge.
- 4) La notificazione degli atti impositivi può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata a.r., con oneri a carico del contribuente o dell'utente.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie.

- 1) L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito o dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione)
- 2) Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

- 3) Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri, ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12

Contenzioso tributario

- 1) L'attività di contenzioso può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 13

Sanzioni tributarie

- 1) Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471,472,473 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 14

Polizza assicurativa ai responsabili della gestione delle entrate

1. L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa ai responsabili di servizio delle entrate non tributarie ed al funzionario responsabile dei tributi, contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni in considerazione di un obiettivo aggravio di responsabilità che legittima l'amministrazione comunale ad adottare un sifatto provvedimento.

ART. 15

Accertamento con adesione

E' introdotto in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.L.gs. n. 218 del 19/06/1997, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art.16

Riscossione

- 1) Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, o tramite banche e istituti di credito convenzionati o S.p.A. Poste Italiane.
- 2) La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo le procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973 n° 602, e successive modifiche ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata R.D. 14/04/1910 n° 639 e successive modifiche integrazioni, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
- 3) Il versamento in tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

- 4) La Giunta Municipale può autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo comunale o di altri agenti contabili. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
- 5) Le riscossioni sono soggette alla verifica di cassa da parte dell'organo di revisione. In caso di ritardo saranno applicate gli interessi nella misura vigente nel tempo.
- 6) I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art.17

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

- 1) Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
- 2) Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 18

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

- 1) Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento motivato, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.
- 2) Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la motivazione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 19

Rimborsi

- 1) Il rimborso dell'entrata tributaria è disposto dal funzionario responsabile, come sancito dalla legislazione vigente in materia tributaria.
- 2) Il rimborso delle entrate è disposto dal responsabile del servizio.
- 3) I rimborsi dei tributi o delle altre entrate possono essere effettuati previa presentazione di apposita richiesta motivata o direttamente dal funzionario responsabile del servizio nel caso di evidente errore ovvero in caso di duplicazione d'imposta.

ART. 20

RATEIZZAZIONE

Si applicano in materia di rateizzazione dei tributi propri comunali gli art. 19, 21, e 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 fatta salve comunque le successive modifiche ed integrazioni disposte dalle leggi vigenti nel tempo

TITOLO IV

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 20

Norme Finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e scopo del regolamento
Art.2 Definizione delle entrate
Art.3 Aliquote e tariffe

TITOLO II

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 Forme di gestione
Art. 6 Il Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.
Art. 7 I responsabili delle entrate non tributarie
Art. 8 Attività di controllo delle entrate.
Art. 9 Rapporti con i cittadini
Art. 10 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.
Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie.
Art. 12 Contenzioso tributario
Art. 13 Sanzioni tributarie
Art. 14 Polizza assicurativa ai responsabili della gestione delle entrate
Art. 15 Accertamento con adesione

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 Riscossione
Art. 17 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Art. 18 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
Art. 19 Rimborsi
Art. 20 Rateizzazione

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 21 Norme Finali -